

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

**Campodarsego, 27 settembre 2018**

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

**Prot. G 10 /2018**

***OGGETTO: Aggiornamento fiscale***

## **LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO DIGNITA'**

*Legge del 9 agosto 2018, n. 96*

L'11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto "Decreto Dignità".

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all'estero dei beni acquistati.

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

- **Decadenza dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento**, legata all'acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell'iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell'agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d'imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell'impresa;
- **Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni**, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
- **Proroga dell'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione**. L'obbligo sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all'obbligo generale di fatturazione elettronica. L'obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell'ambito di appalti pubblici;
- **Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)** per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018 (si ricorda che lo split payment si applica alle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione/società controllate dalla P.A. e società inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana);
- **Non ammissibilità, ai fini del credito d'imposta R&S**, dei costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore.

## **LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO "MILLEPROROGHE 2018"**

*Legge del 21 settembre 2018, n. 108*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 108/2018 di conversione del Decreto "Milleproroghe 2018" (D.L. n. 91 del 25 luglio 2018).

La Legge interviene in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione e università, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Il provvedimento, che non prevede novità di particolare interesse in ambito fiscale, dispone:

- la **conferma del "bonus cultura" di 500 euro**, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), anche per i neo-maggioresni che compiono i 18 anni nel 2018;
- il **rinvio al 2019 per la sperimentazione dell'Isee precompilato** o dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), predisposta dall'Inps in collaborazione con l'Agenzia delle entrate con i dati già definiti del contribuente;
- la **proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'adeguamento delle banche popolari** alle norme contenute nel Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

## **IL CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ**

*D.P.C.M. del 16 maggio 2018, n. 90*

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli **incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**. Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all'agevolazione:

- **Beneficiari:** imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.
- **Investimenti agevolabili:** investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **effettuati dal 1° gennaio 2018**, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal **24 giugno al 31 dicembre 2017**, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
- **Misura dell'agevolazione:** il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- **Limiti:** il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
- **Procedura:** per accedere al credito d'imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un'apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire **dal 22 settembre 2018 ed entro il 22 ottobre 2018**; per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente sempre entro gli stessi termini di cui sopra.

**N.B.** Si evidenzia che il credito d'imposta richiesto verrà erogato nei limiti degli stanziamenti previsti con criterio proporzionale rispetto alle domande pervenute (per l'anno 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro e per l'anno 2018 45 milioni di euro).

Visto che la norma fa riferimento ad *investimenti incrementali*, è stato chiarito che, **in assenza di investimenti di analoga natura nell'anno precedente, non è possibile accedere al beneficio in oggetto** (FAQ Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria).

## **I BENI SIGNIFICATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

*Circolare Agenzia Entrate del 12 luglio 2018, n. 15/E*

Il 12 luglio 2018, con la Circolare n. 15/E, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla norma interpretativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che disciplina la fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di recupero edilizio e che comporta alcune limitazioni alla fornitura di beni con aliquota agevolata al 10%.

Per la fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di manutenzione su immobili a destinazione abitativa **si applica interamente l'aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo fornito non supera la metà di quello dell'intera prestazione** e diversamente, si applica l'aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello del bene significativo. Sul valore residuo del bene significativo si applica poi l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Per "beni significativi" si intendono quei beni individuati dal D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La Circolare n. 15/E/2018 ha stabilito che tale elenco è da ritenersi tassativo. Rientrano comunque tra i beni significativi quei prodotti che assumono una denominazione diversa per specifiche caratteristiche o per motivi commerciali, si prenda ad esempio la stufa a pellet che scalda l'acqua per il sistema di riscaldamento al pari delle caldaie.

Per le particolari modalità di applicazione dell'IVA è essenziale determinare il corretto valore del bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento di manutenzione.

La disciplina dei beni significativi si applica solo in presenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Per la manutenzione l'applicazione dell'IVA al 10% è ammessa solo quando i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l'intervento.

Le novità introdotte con la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) producono effetti anche per il passato. La circolare chiarisce quindi che **"le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti"**.

La circolare chiarisce inoltre che, nell'ipotesi in cui il bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento agevolato, è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.

## **NUOVO REGISTRO COMPRO ORO**

È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall'obbligo di iscrizione in tale registro. **La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018.**

I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l'iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all'OAM, alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell'operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

## **IL PROFESSIONISTA PUO' SCOMPUTARE LA RITENUTA DI ACCONTO SUBITA ANCHE IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE**

*Sentenza Corte di Cassazione n. 18910/18*

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha precisato che è possibile scomputare la ritenuta d'acconto subita, anche nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia fornito al contribuente la relativa certificazione.

La Sentenza rileva che "già secondo risalenti pronunce della Corte, l'inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251). Ancor prima, la Corte ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all'imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l'attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725)".

E' proprio sul concetto di "diritto a provare" che si basa la risoluzione 68/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate citata nella sentenza, secondo cui il contribuente è legittimato allo scomputo della ritenuta subita purché lo stesso sia in grado di provare con "mezzi equivalenti" l'effettivo assoggettamento. Per mezzi equivalenti si intendono il documento fiscale emesso e la relativa documentazione a supporto, quali il documento bancario che comprova l'effettivo incasso al netto della ritenuta.

In sede di controllo, ex art. 36-ter Dpr 600/73, il documento fiscale emesso e la documentazione ad esso collegato dovrà essere supportato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 dpr 445/2000, attestante l'importo incassato sulla base delle fatture o parcelle regolarmente contabilizzate. L'insieme di tali documenti assume valore probatorio equipollente rispetto a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## **BONUS EFFICIENZA ENERGETICA: DEFINITE PROCEDURE E MODALITA' DEI CONTROLLI ENEA**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto attuativo che definisce gli aspetti tecnici e procedurali ai quali l'ENEA si dovrà attenere per la verifica dei requisiti di coloro che accedono alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica.

## **CONTROLLI E CRITERI DI SELEZIONE**

All'ENEA spetterà il compito, entro il 30 giugno di ogni anno, di predisporre un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione ad interventi conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da presentare ai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico. Il campione sarà pari allo 0,5% delle istanze presentate e verrà definito con i seguenti criteri:

- interventi con maggiore aliquota di detrazione prevista;
- interventi con importi di spesa elevati;
- interventi che presentano maggiore criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

L'avvio del procedimento di controllo dovrà essere comunicato da parte dell'ENEA, mediante raccomandata o PEC, al soggetto beneficiario (nel caso di interventi su parti comuni condominiali la comunicazione verrà inviata all'amministratore di condominio), il quale avrà tempo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per inviare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti (art. 14, comma 3ter DL 63/2013). La dichiarazione dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo di posta certificata: [enea@cert.enea.it](mailto:enea@cert.enea.it).

Attenzione: nei casi in cui è prevista l'asseverazione dei requisiti tecnici, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, mentre nel caso in cui gli interventi interessino gli impianti sarà necessario trasmettere anche la dichiarazione di conformità rilasciata in sede di installazione (DM 37/2008).

## **ATTIVITA' DI VERIFICA**

Ricevuta la documentazione il personale tecnico di ENEA inizierà la procedura di verifica per la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di 90 giorni, comunicherà l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.

Al termine della procedura l'ENEA dovrà inviare:

- all'Agenzia delle Entrate: una relazione motivata riguardo agli accertamenti eseguiti, utile per la valutazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito non positivo dell'attività svolta;
- agli ordini di appartenenza, in caso di esito negativo della verifica, una segnalazione al fine di attivare le azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti coinvolti;
- al MISE: entro 30 giorni dal termine del piano di controlli, una rendicontazione tecnica ed economica delle spese sostenute nell'anno precedente per le attività di verifica svolte.

Sul portale dedicato <http://www.acs.enea.it/> è stata pubblicato il seguente avviso: "*Si informano gli utenti che il sito dedicato alla trasmissione ad ENEA dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16 bis del D.P.R. 917/86 (TUIR) e s.m.i., terminata la fase di realizzazione, è attualmente in fase di test e sarà messo in linea il prima possibile. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito. Con l'apertura del sito, saranno definiti e pubblicati anche i dettagli operativi*". Per la trasmissione all'ENEA delle richieste di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che accedono alle detrazioni del 65%, con fine lavori avvenuta nel 2018 è online il sito d'invio:<http://finanziaria2018.enea.it>.

## **SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO PAGAMENTO CONTANTI DEGLI STIPENDI**

Dal 01/07/2018 è vietato il pagamento delle retribuzioni (o compensi) in contanti. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori tramite i seguenti strumenti: bonifico sull'IBAN indicato dal lavoratore; tramite strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento o tramite un assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato.

L'art. 1, c. 913 della Legge 205/2017 stabilisce che chi viola tale obbligo è tenuto a pagare una **sanzione** che varia da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

L'INL, con nota n. 5828 del 04/07/2018 precisa che il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori oggetto di violazione. Si precisa inoltre che si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è verificato l'illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a:

- euro 1.666,66x3 = euro 5.000.

Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

L'INL, con nota n. 6201 del 16/07/2018, precisa che possono continuare ad essere corrisposti in contanti gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell'esecuzione della prestazione: rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio. Il divieto infatti riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.**